

UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro cinque anni

La convocazione in fase istruttoria non interrompe la prescrizione dell'azione disciplinare contro il professionista: l'audizione è precedente alla delibera e quindi all'apertura del procedimento vera e propria.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

È noto a tutti il dettato dell'art. 39 del Dpr 5 aprile 1950, n. 221 che affida al Presidente dell'Ordine, allorché a conoscenza di fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare e dopo averne sommariamente verificato la fondatezza e la veridicità, il compito di convocare il sanitario per l'audizione.

Con l'indagine preliminare così avviata, non si deve necessariamente accertare la colpevolezza o l'innocenza del professionista iscritto all'Albo, ma si deve soltanto verificare se la condotta tenuta, il fatto o l'atto allo stesso attribuiti siano effettivamente avvenuti e siano riconducibili al sanitario. Qualora le informazioni raccolte con l'intervento del sanitario siano sufficienti per suffragare l'inizio dell'azione disciplinare, il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo dell'Ordine per le conseguenti deliberazioni.

L'audizione dei sanitari è richiesta *ad substantiam* per la validità del procedimento disciplinare, ma è atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione disciplinare? La risposta è no. A pronunciarla è la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza 3706 del 9 marzo 2012) che ha rigettato il ricorso promosso da un medico avverso la sentenza della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, che aveva confermato la sanzione comminata dall'Ordine provinciale.

In fase di impugnazione era stato sostenuto - tra le altre argomentazioni - l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, rispetto a fatti verificatisi tra il 2002/2003, per essere decorsi più di cinque anni dalla data dell'interruzione (avvenuta nell'aprile 2003 con la convocazione del medico dinanzi al Presidente ex art. 39 del Dpr. n. 221/50) alla data del deposito della decisione del Consiglio dell'Ordine (giugno 2008).

Ma per la Cassazione l'azione non si è prescritta perché la decisione impugnata fa generico riferimento

a due termini: la convocazione ai sensi dell'art. 39 del Dpr n. 221/50 (aprile 2003) e l'apertura del procedimento disciplinare (marzo 2004).

I cinque anni previsti per la prescrizione dell'azione disciplinare non sono decorsi perché la decisione dell'Ordine provinciale - considerando la data del deposito della stessa (giugno 2008) e in conformità all'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità - è intervenuta tempestivamente nel nuovo termine quinquennale, de-



“La convocazione dinanzi al Presidente è preliminare all’apertura del procedimento”.

corrente dalla data di delibera del Consiglio di apertura del procedimento disciplinare (marzo 2004), la quale a sua volta aveva interrotto, con effetti istantanei, il periodo originario decorrente dalla realizzazione dei fatti contestati (2002/2003). Costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in base a quanto disposto dall’art. 51 del Dpr. n. 221/50, il procedimento disciplinare nei confronti di chi esercita una professione sanitaria deve concludersi, a pena di prescrizione dell’azione disciplinare, nell’arco di cinque anni a decorrere dall’esercizio dell’azione disciplinare in sede amministrativa: promozione che interrompe, con effetto istantaneo, ai sensi dell’art. 2945, primo comma, del Codice Civile, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, determi-

nando l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione.

La Cassazione conclude che *“l’azione disciplinare è esercitata con la delibera del Consiglio di apertura del procedimento disciplinare; mentre, la convocazione (audizione), ai sensi dello stesso art. 39 cit., del medico dinanzi al Presidente, posta a garanzia del professionista, è ancora preliminare all’apertura del procedimento, essendo volta alla acquisizione-verifica degli elementi informativi per addivenire alla decisione di sottoporre al Consiglio la proposta di esercizio dell’azione disciplinare”*.

La massima prosegue sottolineando come non possa *“ritenersi che la convocazione, al pari della delibera di apertura del procedimento, sia idoneo atto interruttivo, capace di determinare gli stes-*

si effetti interruttivi ad effetto istantaneo. Questa possibilità è esclusa dalle stesse argomentazioni che, secondo un principio oramai consolidato, hanno indotto la Corte a ritenere applicabile, nel procedimento amministrativo di applicazione della sanzione nel settore delle libere professioni, la regola dell’effetto interruttivo istantaneo (artt. 2943 e 2945, primo comma, cod. civ.) e non quella dell’effetto interruttivo permanente (art. 2945, secondo comma cod. civ.).

Tale conclusione è stata fondata sulla considerazione che la previsione di un termine di prescrizione che delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare vale ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo per l’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito. Esigenza che resterebbe frustrata se si riconoscesse capacità interruttiva alla convocazione, accanto all’atto che costituisce inizio dell’azione disciplinare”. ●

LA CASSAZIONE ANNULLA UNA CONDANNA

Iniezioni al paziente: non è abuso di professione

Chi si improvvisa infermiere senza averne l’abilitazione non commette il reato di esercizio abusivo della professione a patto che si tratti di un’attività saltuaria, non retribuita e svolta solo per sopperire alla carenza di personale infermieristico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha annullato un doppio verdetto di condanna ed ha assolto una coordinatrice di una casa di riposo che, pur non essendo infermiera, aveva svolto attività tipicamente infermieristiche. Nella sentenza della sesta sezione penale della Corte (n. 14603/2010) i Giudici spiegano che la donna aveva tentato di praticare un prelievo ematico e in altre occasioni aveva effettuato iniezioni insuliniche o intramuscolo ai pazienti ricoverati. Il caso era finito in tribunale e la coordinatrice veniva condannata (in primo e in secondo grado) per esercizio abusivo della professione di infermiera. Ora Piazza Cavour ha ribaltato i verdetti facendo notare che le mansioni esercitate dall’imputata “ove eseguite non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e le modalità stabilite dal medico, non integrano il reato” punito dall’art. 348 C.P. Oltretutto spiegano i supremi Giudici, la coordinatrice aveva svolto queste attività che “generalmente si praticano in via di automedicazione” gratuitamente e “in mancanza temporanea di personale sanitario”.

